

---

# Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 142  
Bellinzona, 22 gennaio

2/2016

---

## Legge sulle imprese artigianali (LIA)

(del 24 marzo 2015)

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare 5 novembre 2012 presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari;
- visto il messaggio 11 novembre 2014 n. 6999 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 marzo 2015 n. 6999R della Commissione della legislazione,

#### **decreta:**

#### Capitolo primo

#### **Disposizioni generali**

**Scopo** **Art. 1** La presente legge mira a favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire gli abusi nell’esercizio della concorrenza.

**Definizione** **Art. 2** Sono considerate imprese artigianali assoggettate alla presente legge le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature e un organico proprio, eseguono sul territorio cantonale lavori artigianali nei settori professionali indicati dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

#### Capitolo secondo

#### **Albo**

**Istituzione** **Art. 3** A garanzia del corretto esercizio dei lavori artigianali, in particolare della qualità e della sicurezza, è istituito un albo delle imprese artigianali.

**Iscrizione** **Art. 4** <sup>1</sup>Le imprese artigianali hanno diritto a essere iscritte all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli artt. 6 e 7.  
<sup>2</sup>Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.  
<sup>3</sup>Ai fini dell’iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo prevalente e la rappresenta.

**Effetti dell’iscrizione** **Art. 5** <sup>1</sup>L’iscrizione all’albo abilita le imprese artigianali all’esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.

<sup>2</sup>Restano riservate le disposizioni della legislazione in materia di commesse pubbliche.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Requisiti</b>        | <b>Art. 6</b> <sup>1</sup> I requisiti professionali per l'iscrizione delle imprese artigiane sono definiti dal Consiglio di Stato nei singoli settori in base ai vigenti percorsi formativi federali e cantonali.  |
| <b>a) professionali</b> | <sup>2</sup> Il Consiglio di Stato può sostituire l'esigenza di determinati titoli di studio con una sufficiente esperienza lavorativa come pure richiedere, in aggiunta, un'adeguata pratica professionale quale dirigente di cantiere.  |
| <b>b) personali</b>     | <b>Art. 7</b> I titolari dei requisiti di cui all'art. 6 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:<br>a) avere l'esercizio dei diritti civili;<br>b) non avere subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;<br>c) godere di ottima reputazione;<br>d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento;<br>e) non essere stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione da parte delle competenti autorità. |
| <b>Imprese estere</b>   | <b>Art. 8</b> <sup>1</sup> Per l'iscrizione le imprese estere devono provare l'adempimento di tutti i requisiti stabiliti da questa legge.<br><sup>2</sup> La prova deve essere documentale e certificata dalle competenti autorità.  |

### Capitolo terzo

#### Obblighi

|   |   |
|---|---|
| <b>Obblighi delle imprese</b>               | <b>Art. 9</b> Le imprese artigiane sono tenute in particolare a:<br>a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente;<br>b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul lavoro;<br>c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;<br>d) rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;<br>e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell'ambito della riscossione delle imposte alla fonte;<br>f) non praticare concorrenza sleale. |
| <b>Obblighi di notifica del committente</b> | <b>Art. 10</b> <sup>1</sup> Nell'ambito della costruzione o trasformazione di edifici o impianti che richiedono il rilascio di una licenza edilizia, il committente è tenuto a notificare alla commissione di cui all'art. 13 il nominativo di ogni impresa artigianale attiva sul cantiere.<br><sup>2</sup> La notifica deve avere luogo prima che l'impresa artigianale inizi i lavori.   |
| <b>Obbligo del municipio</b>                | <b>Art. 11</b> <sup>1</sup> Il municipio è tenuto a collaborare nell'applicazione della legge.<br><sup>2</sup> In particolare esso verifica che i lavori soggetti alla presente legge siano svolti da imprese iscritte all'albo e segnala alla commissione di cui all'art. 13 le eventuali violazioni.<br><sup>3</sup> In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'autorità di vigilanza.   |

### Capitolo quarto

#### Disposizioni organizzative e procedurali

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Consiglio di Stato</b> | <b>Art. 12</b> <sup>1</sup> Il Consiglio di Stato allestisce il regolamento di applicazione e istituisce una Commissione di vigilanza sulle imprese artigiane (in seguito: la commissione). |
|---------------------------|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p><sup>2</sup>La commissione è nominata per un periodo di quattro anni ed è composta da nove membri così ripartiti:</p> <p>a) un presidente designato dal Consiglio di Stato;</p> <p>b) quattro rappresentanti delle associazioni dei lavoratori;</p> <p>c) quattro rappresentanti dell'Unione Associazioni dell'Edilizia.</p>  |
| <b>Commissione di vigilanza</b>                | <p><b>Art. 13</b> <sup>1</sup>Alla commissione è delegata l'applicazione della presente legge e del relativo regolamento.</p> <p><sup>2</sup>L'Unione Associazioni dell'Edilizia ne assicura il segretariato e assume i relativi costi.</p>  |
| <b>Iscrizioni e cancellazioni</b>              | <p><b>Art. 14</b> <sup>1</sup>Le domande d'iscrizione all'albo, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere presentate alla commissione, che decide.</p> <p><sup>2</sup>La cancellazione è decisa dalla commissione dopo aver sentito le parti interessate.</p>   |
| <b>Contenuto dell'albo</b>                     | <p><b>Art. 15</b> L'albo è suddiviso in due parti:</p> <p>a) nella prima sono elencati gli iscritti il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 6;</p> <p>b) nella seconda sono elencati gli iscritti in virtù del regime d'eccezione previsto dall'art. 24.</p>   |
| <b>Tenuta a giorno e pubblicità</b>            | <p><b>Art. 16</b> L'albo è conservato dalla commissione, che provvede:</p> <p>a) alla sua tenuta a giorno;</p> <p>b) alla pubblicazione delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce;</p> <p>c) alla pubblicazione, almeno una volta all'anno, dell'elenco delle imprese iscritte;</p> <p>d) a rilasciare i relativi estratti.</p>  |
| <b>Modifiche</b>                               | <p><b>Art. 17</b> <sup>1</sup>Le imprese sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo.</p> <p><sup>2</sup>Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.</p>  |
| <b>Cancellazioni per perdita dei requisiti</b> | <p><b>Art. 18</b> Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni consecutivi.</p>   |
| <b>Tasse</b>                                   | <p><b>Art. 19</b> <sup>1</sup>Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell'albo sono soggette a una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr. 500.- all'anno.</p> <p><sup>2</sup>Gli incassi sono attribuiti all'Unione Associazioni dell'Edilizia quale partecipazione alle spese di segretariato.</p> |

Capitolo quinto  
**Procedimento disciplinare**

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Misure</b> | <p><b>Art. 20</b> <sup>1</sup>La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla commissione con le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) l'ammonimento;</p> <p>b) la sanzione pecuniaria fino a fr. 30'000.-;</p> <p>c) la sospensione o la radiazione dall'albo, cumulabili con la sanzione di cui alla lett. b).</p> <p><sup>2</sup>La radiazione dall'albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.</p> |
|---------------|---|

<sup>3</sup>Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione.

<sup>4</sup>L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dall'illecito.

**Procedura** **Art. 21** <sup>1</sup>Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

<sup>2</sup>L'interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.

<sup>3</sup>Al denunciante è comunicato l'avvio del procedimento.

#### Capitolo sesto

##### Disposizioni penali

**Esercizio abusivo della professione** **Art. 22** <sup>1</sup>Chi esegue lavori artigianali soggetti alla presente legge senza essere iscritto all'albo è punibile con una multa sino a fr. 50'000.–.

<sup>2</sup>Se l'autore ha agito per negligenza la pena è la multa sino a fr. 20'000.–.

<sup>3</sup>Le contravvenzioni sono perseguite dalla commissione in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

#### Capitolo settimo

##### Disposizioni varie e finali

**Rimedi di diritto** **Art. 23** Contro le decisioni della commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

**Norme transitorie** **Art. 24** <sup>1</sup>Il diritto all'iscrizione di cui all'art. 4 è pure conferito alle imprese artigianali attive all'entrata in vigore di questa legge che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all'art. 7 e di esercitare in Svizzera la medesima attività da almeno cinque anni.

<sup>2</sup>Tali imprese sono tenute ad adeguarsi ai requisiti fissati dall'art. 6 cpv. 1 nel termine di sei mesi in caso di sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo.

<sup>3</sup>In ogni caso tutte le imprese che intendono iscriversi all'albo delle imprese artigianali sono tenute a inoltrare la domanda prevista dall'art. 14 entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

**Entrata in vigore** **Art. 25** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 24 marzo 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Corti**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 25 della legge che precede,

#### ordina:

La Legge sulle imprese artigianali (LIA) del 24 marzo 2015 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° febbraio 2016.

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

## Regolamento della legge sulle imprese artigianali (RLIA)

(del 20 gennaio 2016)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015

#### **decreta:**

#### Capitolo primo

#### **Disposizione generale**

**Imprese assoggettate** **Art. 1** Le imprese che svolgono lavori artigianali nei settori professionali indicati nell'allegato (in seguito: imprese) sono assoggettate alla legge sulle imprese artigianali (LIA) del 24 marzo 2015 e al presente regolamento.

#### Capitolo secondo

#### **Organizzazione**

**Commissione di vigilanza** **Art. 2** <sup>1</sup>La Commissione di vigilanza (in seguito: commissione) è composta di nove membri designati dal Consiglio di Stato su proposta dell'Unione Associazioni dell'Edilizia (UAE).

<sup>2</sup>Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

<sup>3</sup>Le decisioni sono firmate dal presidente o, in sua assenza, da un membro nonché dal direttore o da un suo sostituto.

<sup>4</sup>I provvedimenti cautelari e le questioni che non riguardano temi di rilevante importanza possono essere decisi dal solo presidente oppure, su delega, da un membro, dal direttore o da un suo sostituto.

<sup>5</sup>La commissione può istituire, per ogni categoria professionale, delle sottocommissioni incaricate di esprimere preavvisi tecnici al suo indirizzo. I membri delle sottocommissioni sono proposti dalle associazioni professionali di riferimento.

**Direzione** **Art. 3** <sup>1</sup>La commissione si avvale di una direzione permanente dell'albo (in seguito: direzione).

<sup>2</sup>In particolare la direzione:

- a) assiste i lavori della commissione;
- b) istruisce le pratiche;
- c) esegue le verifiche;
- d) tiene a giorno l'albo, provvedendo, di regola ogni sei mesi, alla pubblicazione delle nuove iscrizioni e delle modifiche;
- e) assicura i contatti con gli altri organi di controllo;
- f) svolge i compiti ad essa attribuiti dalla commissione.

<sup>3</sup>La direzione è nominata dalla commissione su proposta dell'Unione Associazioni dell'Edilizia (in seguito: UAE) ed è subordinata amministrativamente a quest'ultima.

#### Capitolo terzo

#### **Procedura**

**Richiesta** **Art. 4** <sup>1</sup>La richiesta di iscrizione è presentata alla direzione tramite l'apposito modulo.

<sup>2</sup>Essa indica la categoria professionale per la quale è chiesta l'iscrizione ed è corredata della seguente documentazione:

- a) estratto dell'iscrizione della ditta al registro di commercio, fatta eccezione per le imprese che fanno parte di enti pubblici;
- b) estratto del casellario giudiziale delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio in qualità di titolari o membri dell'organo esecutivo;
- c) fatta eccezione per le nuove imprese, il certificato di solvibilità della ditta e i certificati comprovanti l'avvenuto pagamento dei tributi elencati all'art. 9 cpv. 2 lett. b);
  - a) relativi all'anno precedente nonché l'attestazione prevista dall'art. 9 cpv. 2 lett. b);
- d) dichiarazione sulla copertura assicurativa di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. c);
- e) atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo, e meglio:
  - diplomi e titoli di studio richiesti nell'allegato;
  - attestati e referenze concernenti l'attività pratica;
  - certificato di solvibilità personale.

<sup>3</sup>Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti.

<sup>4</sup>Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di novanta giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 2 della legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS) tramite l'apposito sistema online della SEFRI. Con l'apposito modulo previsto dal capoverso 1 essi devono inoltre produrre:

- a) la prova autenticata dell'iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura camerale o titoli equivalenti);
- b) la prova documentale autenticata dell'adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi all'anno precedente nei confronti delle istituzioni sociali e di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza;
- c) gli atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo di cui al capoverso 2 lettera e).

#### Requisiti professionali

**Art. 5** <sup>1</sup>I requisiti professionali (titoli di studio e pratica professionale) richiesti per l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 6 della legge nonché i titoli di studio minimi per la partecipazione alle procedure libere o selettive previste dalla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 sono stabiliti nell'allegato.

<sup>2</sup>Ai fini dell'iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente effettivo soltanto colui che partecipa effettivamente alla gestione della società mediante una presenza di almeno il 50% della normale durata del lavoro, la rappresenta e ne garantisce l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9 della legge.

<sup>3</sup>Per la pratica professionale sono computati gli anni di lavoro effettivamente svolti nella categoria professionale interessata a far tempo dal conseguimento del titolo di studio richiesto. In casi particolari possono essere ammesse delle deroghe, segnatamente quando un detentore del titolo di studio richiesto dimostri adeguate conoscenze imprenditoriali e del contesto economico cantonale.

#### Procedura

**Art. 6** <sup>1</sup>La commissione decide sulle richieste di iscrizione all'albo, sulle deroghe e le eccezioni ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 della legge nonché su eventuali deroghe concernenti il periodo di pratica professionale (art. 5 cpv. 3).

<sup>2</sup>In caso di dubbi essa o la sottocommissione di riferimento ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 può convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze professionali nel settore specifico.

|  |   |
|--|---|
| <b>Effetti della decisione di iscrizione</b>                     | <p><b>Art. 7</b> <sup>1</sup>Le imprese assoggettate sono abilitate ad eseguire esclusivamente i lavori artigianali compresi nella categoria professionale nella quale sono iscritte.</p> <p><sup>2</sup>Le imprese che eseguono lavori in più categorie professionali e le imprese generali che eseguono direttamente lavori artigianali sono tenute ad ottemperare ai requisiti stabiliti per ciascuna categoria e a ottenere l'iscrizione in ognuna di esse.</p>   |
| <b>Modifiche</b>   | <p><b>Art. 8</b> Tutte le modifiche riguardanti i requisiti professionali o personali nonché lo statuto giuridico dell'impresa devono essere notificati alla direzione entro un mese.</p>   |
| <b>Verifica dei requisiti</b>                                    | <p><b>Art. 9</b> <sup>1</sup>La commissione verifica annualmente l'ossequio dei requisiti fissati dalla legge da parte delle imprese iscritte.</p> <p><sup>2</sup>A tal fine, nel corso del primo trimestre di ogni anno, ogni iscritto all'albo è tenuto a presentare alla direzione l'apposito modulo, firmato e accompagnato da:</p> <p>a) documenti comprovanti l'avvenuto pagamento, nell'anno precedente, dei contributi AVS/AI/IPG/AD, LAINF (Suva o altra assicurazione infortuni), cassa malati, cassa pensioni (LPP), contributi professionali (CPC), imposte alla fonte, contributo fondazione pensionamento anticipato nei settori professionali ove lo stesso è obbligatorio, cauzioni, se previste dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale;</p> <p>b) per le imprese iscritte nelle categorie professionali ove vige un contratto collettivo di lavoro, attestazione sul rispetto del medesimo rilasciata dalla competente commissione paritetica;</p> <p>c) dichiarazione aggiornata di una compagnia di assicurazione attestante l'esistenza di una copertura assicurativa per le conseguenze della responsabilità civile professionale dell'impresa secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti.</p> <p><sup>3</sup>Sono ammesse unicamente le dichiarazioni rilasciate dagli istituti o dagli enti preposti.</p> <p><sup>4</sup>Le dichiarazioni inerenti cassa malati e cassa pensioni devono indicare anche il numero dei dipendenti assicurati.</p> <p><sup>5</sup>La mancata presentazione della conferma annuale con i relativi allegati costituisce un motivo di radiazione dall'albo ai sensi dell'art. 20 della legge.</p> <p><sup>6</sup>La commissione può delegare determinati compiti di verifica dei requisiti ad altri enti o associazioni.</p> |
| <b>Decisione sull'assoggettamento</b>                            | <p><b>Art. 10</b> <sup>1</sup>La commissione può accertare, d'ufficio o su istanza di parte, l'assoggettamento di un'impresa alla legge.</p> <p><sup>2</sup>Se un'impresa tenuta all'assoggettamento non risulta iscritta all'albo nella specifica categoria professionale, la commissione le impartisce un termine per regolarizzare la situazione e può ordinare le necessarie misure provvisoriale (blocco dei lavori, richiesta di garanzie, ecc.).</p> <p><sup>3</sup>In caso di mancato rispetto del termine impartito per regolarizzare la situazione, la commissione dà avvio al procedimento penale e/o disciplinare. Qualora le circostanze lo giustificano, essa può prescindere dalla fissazione di termini e avviare immediatamente questi procedimenti.</p>   |
| <p>Capitolo quarto</p> <p><b>Disposizioni varie e finali</b></p> |   |
| <b>Tasse e emolumenti</b>  | <p><b>Art. 11</b> <sup>1</sup>Le tasse previste dall'art. 19 della legge sono stabilite come segue:</p> <p>a) iscrizione all'albo, fr. 2'000.–, rispettivamente fr. 1'500.– per le imprese facenti parte di associazioni affiliate all'UAE;</p>   |

b) verifiche tecniche delle conoscenze e competenze professionali, da un minimo di fr. 300.– a un massimo di fr. 2'000.–;

c) tenuta a giorno, fr. 300.– all'anno per categoria professionale.

<sup>2</sup>Per le imprese che chiedono di essere iscritte all'albo in più categorie, la tassa di iscrizione corrisponde all'importo previsto dalla lettera a) del precedente capoverso più fr. 300.– per categoria.

<sup>3</sup>Gli emolumenti per le procedure disciplinari e le altre decisioni della commissione sono determinati tenendo conto dell'effettivo onere amministrativo.

<sup>4</sup>Le tasse e gli emolumenti come pure i proventi delle sanzioni ai sensi degli art. 20 e 22 della legge sono incassati dalla commissione tramite la direzione.

**Finanziamento** **Art. 12** <sup>1</sup>Le indennità ai membri della commissione sono corrisposte secondo il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. Quelle per i membri delle sotto-commissioni ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 sono se del caso versate dalle rispettive associazioni professionali.

<sup>2</sup>Le rimanenti spese sono assunte dalla commissione.

<sup>3</sup>La direzione tiene la contabilità delle entrate e delle uscite e dello stato patrimoniale della commissione secondo i principi della gestione finanziaria e in particolare quelli dell'equilibrio finanziario, della parsimonia e dell'economicità. L'ufficio del controlling e dei servizi centrali (UCOSC) del Dipartimento del territorio ne verifica annualmente la correttezza e segnala al Consiglio di Stato eventuali situazioni di non conformità.

<sup>4</sup>Gli avanzi di esercizio sono accantonati dalla commissione e destinati alla copertura di eventuali futuri risultati di esercizio negativi. Gli eventuali disavanzi devono essere preventivamente discussi con il Dipartimento del territorio e l'UAE e, dopo liberazione degli accantonamenti, sono a carico dell'UAE sino a concorrenza di fr. 50'000.– e del Cantone per la parte rimanente.

**Norma transitoria** **Art. 13** L'iscrizione ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 della legge è ammessa per le imprese attive al 1. febbraio 2016, il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti personali stabiliti dall'art. 7 della legge e dimostra di lavorare in Svizzera da almeno cinque anni nella categoria professionale oggetto della richiesta.

**Entrata in vigore** **Art. 14** Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° febbraio 2016.

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

**Allegato: Settori professionali assoggettati e requisiti (art. 1 e 5)**

\*riservate possibili deroghe ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 per casi particolari

|    | Categoria                                   | Titoli di studio minimi | Pratica professionale minima | Titoli di studio minimi per la partecipazione a procedure libere o selettive ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLCPubb/CIAP) |
|----|---|-------------------------|------------------------------|---|
| 1. | costruzioni in legno/carpentiere copritetto | AFC carpentiere         | 3 anni*                      | – capo carpentiere<br>APF<br>– tecnico del legno<br>SSS   |



|     | Categoria                                      | Titoli di studio minimi  | Pratica professionale minima | Titoli di studio minimi per la partecipazione a procedure libere o selettive ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLCPubb/CIAP)  |
|-----|--|--|------------------------------|--|
| 2.  | opere da falegname                             | AFC falegname (indirizzo professionale mobili e arredamenti / costruzioni e finestre)  | 3 anni*                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– preparatore del lavoro ASFMS</li> <li>– tecnico del legno SSS</li> <li>– progettista in falegnameria APF o responsabile della produzione in falegnameria APF</li> </ul>   |
| 3.  | opere da pittore                               | AFC pittore  | 3 anni*                      | – capo progetto pittura APF  |
| 4.  | opere da piastrellista                         | AFC piastrellista  | 3 anni*                      |  |
| 5.  | opere da gessatore, intonacatore, plafonatore  | AFC gessatore - costruttore a secco  | 3 anni*                      |  |
| 6.  | opere da posatore di pavimenti                 | AFC posatore di pavimenti – parquet  | 3 anni*                      |  |
| 7.  | opere da vetraio                               | AFC vetraio  | 3 anni*                      |  |
| 8.  | costruzioni metalliche / carpenteria metallica | AFC metalcostruttore (indirizzo professionale costr. metalliche / costruzioni in acciaio / fucinatura)<br>AFC disegnatore metalcostruttore | 3 anni*                      | <p><i>per elementi strutturali secondo norma EN 1090:</i><br/><i>EXC2</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– maestria federale nelle metalcostruzioni</li> </ul> <p><i>EXC3+EXC4</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ingegnere</li> </ul> <p><i>per elementi di facciata e costruzione metallica di elevate esigenze tecniche e qualitative:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– maestria federale nelle metalcostruzioni</li> </ul> |
| 9.  | opere da giardiniere                           | AFC giardiniere (indirizzo professionale paesaggismo/vivaismo/ piante erbacee perenni/fioricoltura)  | 3 anni*                      | <p><i>per la costruzione:</i><br/>assistente paesaggista Jardin Suisse</p> <p><i>per la manutenzione:</i><br/>– capo giardiniere APF</p>   |
| 10. | opere da impresario forestale                  | AFC selvicoltore   | 3 anni*                      |  |
| 11. | opere da spazzacamino                          | AFC spazzacamino   | 3 anni*                      |  |

|     | Categoria   | Titoli di studio minimi   | Pratica professionale minima | Titoli di studio minimi per la partecipazione a procedure libere o selettive ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLCPubb/CIAP)                                  |
|-----|---|---|------------------------------|--|
| 12. | <ul style="list-style-type: none"> <li>– opere da lattoniere</li> <li>– impermeabilizzazioni di tetti, sintetiche e bituminose</li> <li>– impianti sanitari</li> <li>– impianti di riscaldamento</li> <li>– impianti di ventilazione, condizionamento e raffreddamento</li> </ul> | <p>AFC lattoniere</p> <p>AFC policostruttore (indirizzo professionale impermeabilizzazioni)</p> <p>AFC installatore di impianti sanitari</p> <p>AFC progettista nella tecnica della costruzione (impianti sanitari, riscaldamento o ventilazione)</p> <p>AFC installatore di riscaldamenti</p> <p>AFC costruttore di impianti di ventilazione</p> | 3 anni*                      | <p><i>per gli impianti speciali ai sensi dell'art. 34 RLCPubb/CIAP, indipendentemente dal tipo di procedura:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ingegnere</li> </ul> |
| 13. | posa di ponteggi  | <p>AFC policostruttore con indirizzo costruzione di ponteggi oppure Certificato SISP per i moduli «Tecnica di montaggio ponteggi 1» e «Statica nella costruzione di ponteggi»</p>   | 3 anni*                      |  |

### Decreto esecutivo sull'indennità di rincaro 2016

(del 20 gennaio 2016)

#### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la Legge 10 giugno 1985 concernente l'adeguamento degli stipendi statali al rincaro;
- considerati i seguenti dati:
 

|  |             |
|--|-------------|
| indice nazionale dei prezzi al consumo di novembre 2010              |             |
| in base al quale sono stati adeguati gli stipendi al 1° gennaio 2011 | punti 104.2 |
| indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2015     | punti 101.8 |

**decreta:**